

5416

fr

0

21 novembre 2018

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Segreteria di Stato per la
formazione, la ricerca e l'innovazione
SEFRI
Josef Widmer, direttore supplente
Einsteinstrasse 2
3003 Berna

Via mail a:
Frederic.Berthoud@sbfi.admin.ch

Allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) – riconoscimento delle qualifiche professionali

Libera prestazione di servizi, procedura di dichiarazione – modifica dell'articolo 3 e dell'allegato 1 dell'ordinanza sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (RS 935.011)

Presenza di posizione del Cantone Ticino

Gentili signore e signori,

vi ringraziamo di averci dato l'opportunità di esprimere il nostro parere in merito alla modifica dell'articolo 3 e dell'allegato 1 dell'ordinanza sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.

1. Articolo 3: nuovo capoverso 2 ODPS

Sul principio di snellire la procedura per quanto riguarda professioni regolamentate che non hanno impatto sulla pubblica sicurezza o sulla sanità pubblica non abbiamo particolari obiezioni al fatto che non debbano produrre ulteriormente documenti sulle qualifiche professionali, già prodotti in occasione della prima richiesta.

2. Allegato 1 all'ODPS

Prendiamo atto delle modifiche a seguito delle normative federali con l'aggiunta di due nuove professioni regolamentate e con il raggruppamento in un'unica rubrica delle attività relative alla protezione degli animali.

Inoltre, vi segnaliamo che con la revisione parziale della legge sanitaria cantonale entrata in vigore il 1° settembre 2018, è stato completato l'elenco, comunque esaustivo, delle professioni sanitarie per le quali è possibile ottenere l'autorizzazione al libero esercizio. Riteniamo pertanto necessario completare la rubrica 1 (Professioni sanitarie) con le professioni di "Arteterapeuta" e di "Terapista

complementare con diploma federale” nel novero delle professioni contemplate dalla legge sanitaria come autorizzabili.

In aggiunta, riteniamo opportuno spostare la professione di “Terapista per animali” dalla rubrica 4 (Economia forestale, pesca e animali) alla rubrica 1 (Professioni sanitarie). Ciò per evidenziare all’utenza che tale professione appartiene al gruppo particolare delle professioni subordinate ad autorizzazione e appartenenti alla pubblica sicurezza e alla sanità, e che non si tratta dunque di una professione genericamente regolamentata. Infatti, il sistema europeo e quello federale prevedono requisiti particolarmente severi per queste professioni, giustificati proprio dall’ambito al quale appartengono.

Per quanto riguarda le professioni soggette a normative cantonali, alla richiesta riguardante le professioni di “Architetto”, “Impresario costruttore e operatore specialista nel settore della costruzione”, “Ingegnere civile” e “Ingegnere (altri indirizzi)” rispondiamo confermando lo statu quo per il Cantone Ticino, così come previsto dalla Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (Stato al 1° gennaio 2018), in particolare all’art. 4.

Prendiamo atto delle modifiche dovute a cambiamenti legislativi nel Cantone del Vallese.

Pure nel caso della professione di assistente delle professioni mediche non segnaliamo cambiamenti nell’ambito del nostro Cantone. Prendiamo perciò atto dello stralcio della dicitura dall’Allegato I.

La riduzione da dodici a dieci rubriche non ci pone particolari problemi perché rappresenta anche a nostro giudizio un provvedimento di semplificazione che facilita l’accesso alle informazioni da parte dei prestatori di servizi interessati.

Analogamente salutiamo con favore la documentazione messa a disposizione sul sito della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), che risulta a un primo sommario esame di facile accesso e lettura.

Vi ringraziamo per l’attenzione che vorrete dare alla presente presa di posizione.

Vogliate gradire, gentile signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Claudio Zali

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri

Copia p.c.:

- Consiglio di Stato (di-dir@ti.ch, dss-dir@ti.ch, dfe-dir@ti.ch, decs-dir@ti.ch, dt-dir@ti.ch, can-sc@ti.ch);
- Divisione della formazione professionale (decs-dfp@ti.ch);
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch).